RG 1647/2022



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Monica BARCO presidente dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel.

ha pronunciato la seguente

dott.ssa Rachele OLIVERO

SENTENZA

giudice

dagli avv,ti Marco Minoccari e Michela Casale presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Imola, piazza Gramsci, 29, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

ADOTTANTI

nei confronti di nato il 2.10.1995 nella Repubblica di Belarus

ADOTTANDO

con l'intervento del Pubblico Ministero sede

Oggetto: adozione di persona maggiorenne

Conclusioni

Ricorrenti:

"Voglia l'Ill.mo Presidente di codesto Tribunale,

- Previa eventuale (perchè ritenuto opportuno dall'On. Presidente adito) nomina di un curatore speciale nell'interesse del minore e, contestualmente, fissare, ai sensi dell'art. 311, l'udienza per la comparizione dei ricorrenti sig. XXXXX e sig.ra XXXXXX



Firmato Da: BARCO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c8d5b7d6dde010e091f386d847936f3 Firmato Da: DI BELLA MARIA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78f7ab24b70702b53ca5b24b547869d1 Firmato Da: PERSICO MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2e947359beec0e1c26094be3808689c0

Sentenza n. 7/2022 pubbl. il 24/06/2022 RG n. 1647/2022 Repert. n. 127/2022 del 24/06/2022

dell'adottando (cognome) (nome), del curatore speciale per il minore nonché lo stesso personalmente, affinché manifestino personalmente il consenso all'adozione;

- riunire il Tribunale in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, per emanare sentenza di adozione di maggiorenne da parte del sig. \(\) \\(\) \(\)

PM sede

"Accogliersi il ricorso".

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 9.5.2022, hanno adito il Tribunale di Verbania, al fine di ottenere l'adozione di in Italia grazie ai progetti di risanamento promossi dalla associazione denominata "Accogliamo un orfanotrofio nel VCO"; di averlo ospitato presso la propria abitazione già dal Natale dello stesso anno 2010, pochi mesi dopo l'arrivo anche del figlio in Nato a Wolaytta (Etiopia) il 2010, adottato a seguito della procedura di adozione promossa avanti il Tribunale dei Minorenni di Torino e definita con sentenza del 16.11.2010; di avere, quindi, coltivato un rapporto affettivo col ragazzo, tornato in Italia tutti gli anni successivi sia nel periodo estivo che invernale, cui si erano affezionati, coinvolgendolo in tutte le loro attività; affetto ricambiato dallo stesso anche nei confronti del piccolo revia nomina al figlio minore degli adottanti e dell'adottando, nonché del curatore speciale, espletati i relativi incombenti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del P.M.

La domanda di adozione è fondata e va accolta.

Gli adottanti hanno superato l'età di 35 anni stabilita dall'art. 291 c.c., per procedere all'adozione, essendo nati, rispettivamente, il 1963 e il



Firmato Da: DI BELLA MARIA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78f7ab24b70702b53ca5b24b547869d1 Firmato Da: PERSICO MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2e947359beec0e1c26094be3808689c0 -irmato Da: BARCO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c8d5b7d6dde010e091f386d847936f3

Repert. n. 127/2022 del 24/06/2022 norma, tra adottanti e adottando, essendo, quest'ultimo, nato il 2.10.1995.

Gli adottanti, in condizioni economiche per poter provvedere al mantenimento del ragazzo (docc. 3 e 4), e l'adottando hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione.

Quanto alle altre persone chiamate ad esprimere l'assenso a norma dell'art. 297 c.c., va dato atto che il giovane non ha mai conosciuto il padre, non avendo nemmeno mai appreso chi sia, come avvalorato dalla circostanza che la madre sia stata qualificata come "madre single" (doc. 8). Quest'ultima, poi, prima privata della potestà genitoriale con la sentenza del Tribunale di Slutks datata 30.9.2003 (doc. 8 cit.) è deceduta il 18.10.2012 (doc. 9).

La presenza del figlio minore dei richiedenti l'adozione è un impedimento superabile alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza dell'art. 291 c.c..

E' stato, invero, affermato che in presenza di figli maggiorenni, è possibile farsi luogo all'adozione allorchè gli stessi facciano già parte della famiglia legittima dell'adottante e condividano il progetto sia sotto l'aspetto morale che patrimoniale (Corte Costituzionale 11.5.1988 n. 557).

E' stato, altresì, sancito che ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, *ex uno latere*, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la detta presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod. civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante (Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 03/02/2006).

Del medesimo principio volto a tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo è stata fatta applicazione allorchè è stato pure affermato che il giudice, nell'applicazione della regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l'adottante e l'adottato, deve procedere ad una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all'art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, proprio in funzione della tutela di situazioni familiari fondate su una comprovata *affectio familiaris* (Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 7667 del 03/04/2020).



-irmato Da: DI BELLA MARIA GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78f7ab24b70702b53ca5b24b547869d1 -irmato Da: PERSICO MARIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2e947359beec0e1c26094be3808689c0 -irmato Da: BARCO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c8d5b7d6dde010e091f386d847936f3

Sentenza n. 7/2022 pubbl. il 24/06/2022 RG n. 1647/2022 Repert. n. 127/2022 del 24/06/2022

Nel caso che occupa, il curatore del figlio minore , in modo del tutto condivisibile, ha ricordato (come, peraltro, documentato -doc. 12-) che quest'ultimo e l'adottando si conoscono ormai dal 2010, allorchè il primo aveva solo pochi mesi (essendo nato il 3.2.2010) e si sono affezionati in occasione dei ricorrenti soggiorni in Italia di presso la famiglia, avendo sviluppato un rapporto di affetto e complicità, analogo a quello tra fratelli.

Il P.M., infine, ha espresso parere favorevole all'adozione.

Le considerazioni complessivamente esposte importano che l'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottando nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottando stesso.

Nulla per spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella sua esposta composizione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dispone farsi luogo all'adozione di nato il 2.10.1995 nella Repubblica di Belarus, da parte di nato a Verbania (VB) il 1963, e nata a Verbania (VB), il 1975;
- dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 314 c.c..

Così deciso in Verbania il 22.6.2022

Il Giudice rel

dott.ssa Maria Cristina PERSICO

Il Presidente dott.ssa Monca BARCO

